

## CREANO LIMITAZIONI E DANNI AI PROPRIETARI DI AUTOCARAVAN E SONO CONVINTI DI FARLA FRANCA: A TUTTI IL COMPITO DI IMPEDIRLO

### I fatti

**22 gennaio 2011:** il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno Ing. Lamberto Calabria e il Funzionario del medesimo Comando, Ing. Fabio Bernardi, nonostante le autocaravan non costituiscono attività soggette alla competenza del Corpo Nazionale VVF e senza condurre una preventiva istruttoria tecnica, sottoscrivono il provvedimento n. 1458/2011 che prescrive a proprietari e gestori delle strade, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità .... di adottare provvedimenti atti ad interdire la sosta alle autocaravan nelle zone destinate al parcheggio ordinario degli autoveicoli. .... che le aree di sosta dei camper devono essere definite anche sulla base dei criteri di sicurezza antincendio mediante l'adozione di congrue distanze di sicurezza rispetto a fabbricati, alle aree di sosta degli autoveicoli ordinari ed ai giardini e aree vegetative in genere.

**1 marzo 2011:** il Comune di Livorno, vista la prescrizione dei Vigili del Fuoco n. 1458/2011, emana la determinazione dirigenziale n. 5/2011 con la quale riserva alle sole autovetture la sosta in via Minghi, vietando di fatto la sosta alle autocaravan.

**11 ottobre 2011:** un camperista residente a Livorno, ripetutamente sanzionato dalla Polizia Municipale per la sosta in via Minghi, si rivolge all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

**2 novembre 2011:** l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti mette a disposizione del camperista contravvenzionato l'assistenza dell'Avv. Assunta Brunetti e dell'Avv. Marcello Viganò che intraprendono un'intensa attività finalizzata ad ottenere sia la revoca dei provvedimenti anticamper sia l'annullamento dei verbali illegittimamente emessi a carico del camperista.

**5 dicembre 2011:** il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, a seguito dell'intensa attività promossa dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, revoca il provvedimento n. 1458/2011.

**23 gennaio 2012:** il Comune di Livorno, a seguito dell'intensa attività promossa dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti avvia il procedimento di revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011 che si concluderà il 4 aprile 2012 con l'emanazione della determinazione n. 11/2012 e la rimozione della segnaletica anticamper in via Minghi.

**5 marzo 2012:** il Giudice di pace di Livorno Avv. Emanuela Ercolini, sebbene sia stato già revocato il provvedimento anticamper dei Vigili del Fuoco di Livorno e avviata la revoca della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno 5/2011, rigetta il primo ricorso del camperista. Da ciò deriveranno nuovi costi e oneri a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione per ripristinare la situazione di diritto che si assume violata.

**4 aprile 2012:** il Giudice di pace di Livorno Avv. Emanuela Ercolini rigetta il secondo ricorso del camperista. Da ciò deriveranno nuovi costi e oneri a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione per ripristinare la situazione di diritto che si assume violata.

**26 aprile 2012:** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette la nota 0002236/2012 evidenziando che la determinazione dirigenziale del Comune di Livorno 5/2011 "non appare legittimamente motivata, in quanto si ritengono privi di fondamento logico-giuridico i contenuti della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno richiamata nel medesimo provvedimento, cosa peraltro successivamente rettificata dallo stesso Comando con nota prot. 19901 del 05.12.2011".

## La lettura di questo documento vi mostrerà che:

- nonostante la Legge per la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan sia stata emanata nel 1991 e ribadita nel 1992 con il Nuovo Codice della Strada, ancora oggi sono inaccettabilmente varate ordinanze *anticamper*;
- esiste una gran differenza tra chi interviene a parole e chi interviene con azioni concrete;
- ci sono sempre i *Paolini* di turno pronti a ponderare sulle azioni messe in campo dagli altri;
- un Giudice di Pace ha il potere di respingere un ricorso anche se risulta incontrovertibile l'illegittimità del provvedimento posto alla base della sanzione opposta. Da ciò derivano nuovi costi e oneri a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione per ripristinare la situazione di diritto che si assume violata.

Di seguito sono ripercorse in sintesi le azioni intraprese dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ottenere la revoca dei provvedimenti *anticamper* e l'annullamento dei verbali emessi a carico del camperista: una complessa maglia a raggiera per annullare gli effetti negativamente irradiati dal provvedimento n. 1458/2011 firmato dall'Ing. Lamberto Calabria e dall'Ing. Fabio Bernardi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno.

Per agevolare la lettura, il materiale raccolto è stato organizzato in base ai destinatari delle azioni e delle corrispondenze attivate dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e all'oggetto delle stesse. Ciascun capitolo si apre con la sintesi delle azioni riepilogate e il significato delle stesse.

## INDICE

### Premessa

<i>a pagina</i>	3	Il fatto.
<i>a pagina</i>	3	Vaniloqui.
<i>a pagina</i>	6	I Paolini di turno.
<i>a pagina</i>	7	L'azione prosegue.

### 1. Comune di Livorno

<i>a pagina</i>	7	1.1 Sanzioni illegittime alle famiglie in autocaravan.
<i>a pagina</i>	9	1.2 La presunzione del funzionario pubblico.
<i>a pagina</i>	10	1.3 Revoca del provvedimento <i>anticamper</i> .

### 2. Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno

<i>a pagina</i>	13	2.1 Prescrizione <i>anticamper</i> .
<i>a pagina</i>	15	2.2 La revoca.

### 3. Il Giudice di Pace di Livorno

<i>a pagina</i>	17	3.1 Incredibili sentenze.
-----------------	----	---------------------------

### 4. Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana

<i>a pagina</i>	19	4.1 Annullamento del provvedimento dei Vigili del Fuoco di Livorno.
<i>a pagina</i>	20	4.2 Sul procedimento disciplinare.
<i>a pagina</i>	21	4.3 Efficacia e applicabilità delle prescrizioni <i>anticamper</i> a mostre e fiere.

### 5. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

<i>a pagina</i>	24	5.1 Revoca dell'ordinanza del Comune di Livorno n. 5/2011.
-----------------	----	--

## PREMESSA

### IL FATTO

Con provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno ha prescritto a proprietari e gestori delle strade di **interdire la sosta alle autocaravan nei pressi di abitazioni, aree verdi e altri veicoli**. Un provvedimento di rilevanza nazionale tenuto conto dei contenuti, degli effetti e dell'autorevole soggetto da cui promana. Uno strumento nelle mani di enti proprietari e gestori delle strade (sindaci e Pubbliche Amministrazioni in generale) attraverso il quale giustificare ordinanze *anticamper* su tutto il territorio nazionale alla stregua di quanto già avvenuto a Livorno.

Nel numero 144 della rivista *INCAMPER*, *gennaio-febbraio 2012*, da pagina 12 a pagina 33, consultabile anche su internet aprendo [http://www.incamper.org/sfoggia\\_numero.asp?id=144&n=14&pages=10](http://www.incamper.org/sfoggia_numero.asp?id=144&n=14&pages=10) si rendono pubbliche per la prima volta le azioni messe in campo.

Nel numero 145 della rivista *INCAMPER*, *marzo-aprile 2012*, da pagina 8 a pagina 27, consultabile anche su internet aprendo [http://www.incamper.org/sfoggia\\_numero.asp?id=145&n=10&pages=0](http://www.incamper.org/sfoggia_numero.asp?id=145&n=10&pages=0) si rendono pubbliche per la seconda volta le azioni messe in campo.

### VANILOQUI

Un camperista ci ha inviato le considerazioni che Ivan Perriera, coordinatore nazionale Unione Club Amici (UCA), ha espresso in merito al provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno. Un'arringa in difesa dei firmatari, Ing. Lamberto Calabria e dell'Ing. Fabio Bernardi, tesa a confondere ancor più le acque.

Ferma restando la libertà di manifestare la propria opinione, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non poteva non intervenire ricordando la gravità del caso e l'inaccettabile leggerezza con la quale due soggetti appartenenti a un corpo altamente specializzato hanno prescritto - senza alcuna istruttoria tecnica - regole di valenza *erga omnes* fregiandosi dell'autorevole intestazione del Ministero dell'Interno e compromettendo la fiducia e l'affidamento riposti dal cittadino nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

Di seguito e comunque in tema *vaniloqui*, troverete la corrispondenza relativa all'intervento di Ivan Perriera che ha dato spazio a un documento del Comando Provinciale Vigili del Fuoco che citava un documento, poi dimostratosi INESISTENTE.

Il messaggio inoltratoci da un camperista

23 dicembre 2011

Da: [virgilio.piazza@libero.it](mailto:virgilio.piazza@libero.it)

A: [pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it](mailto:pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it)

Oggetto: I. Ordinanza dei Vigili del Fuoco di Livorno

Questo è quello che pensa il presidente dell'UCA Unione Club amici. Virgilio Piazza

**Il messaggio inoltrato da Ivan Perriera con preghiera di pubblicazione**

20/12/2011

Da: [info@ivanperriera.com](mailto:info@ivanperriera.com)

Ogg: Ordinanza dei Vigili del Fuoco di Livorno

Qualche tempo fa è stata enfatizzata una ordinanza del Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno e mi è sembrato corretto, mentre si leggeva di denunce e/o azioni legali nei confronti del comando in questione, chiedere un parere attraverso un caro amico (e camperista) di Livorno, che ha a lungo operato per la Protezione Civile, al Comando di Livorno. Ero al corrente che alcuni mesi prima dell'ordinanza, sempre a Livorno, avevano preso fuoco, all'interno di un rimessaggio di un camper club locale ed ero certo che la cosa avesse in parte condizionato la decisione di vietare la sosta in una particolare zona livornese. Questa la risposta ricevuta per la quale vi faccio notare che i nomi sono oscurati per ovvi motivi di privacy e tranquillità ma sono in mio possesso per ogni autorità che ne faccia richiesta. All'interno c'è un riferimento ad una risposta inviata il 05/05/2011 che potrete chiedere allo stesso comando. Ancora una volta, però, voglio dissociarmi da quanti, in questi mesi, pur di fare notizia, hanno attaccato impropriamente il Corpo dei Vigili del Fuoco di Livorno che, accusato di non voler rispondere, mentre, invece, era impegnato nell'alluvione che ha coinvolto il territorio della provincia (Isola d'Elba in particolare). Spero vogliate darne notizia sulle vostre riviste. Cordiali saluti. Ivan Perriera

**Il messaggio dell'amico anonimo di Ivan Perriera che invia una corrispondenza di altro anonimo ma che pare essere in servizio nel Comando Vigili del Fuoco di Livorno con posizione di comando e che si autoincensa per un intervento dove ha rischiato la vita. Messaggio con autorizzazione alla divulgazione.**

Il documento del 5 maggio 2011 citato nella corrispondenza di seguito riprodotta avrebbe revocato la relazione *anticamperisti*. Tale documento è risultato INESISTENTE. Infatti, il 28 dicembre 2011 l'Avv. Assunta Brunetti ne chiedeva copia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il quale - con nota ricevuta il 23 gennaio 2012 - ne dichiarava l'inesistenza.

19 dicembre 2011

Da: [xxxxx@xxxxxxxx.xx](mailto:xxxxx@xxxxxxxx.xx)

A: [info@ivanperriera.com](mailto:info@ivanperriera.com)

**Oggetto:** R: risposta autocaravan

Come promessoti, invio ciò che mi avevi richiesto, con l'autorizzazione alla divulgazione.

Ciao e tanti auguri a te ed ai tuoi cari!!!

---Messaggio originale---

14 dic 2011

Da: [xxxxx@xxxxxxxx.xx](mailto:xxxxx@xxxxxxxx.xx)

A: [xxxxx@xxxxxxxx.xx](mailto:xxxxx@xxxxxxxx.xx)

Ogg: R: risposta autocaravan

Caro xxxxxxxxx

Finalmente è stata formalizzata la risposta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, in relazione alla problematica relativa alla sosta degli autocaravan nel tratto a fondo chiuso di via Minghi in Livorno. Tale risposta è stata inoltrata solo il 05/05/2011 in quanto siamo stati impegnati nelle attività di emergenze alluvionali che hanno coinvolto drammaticamente anche il territorio dell'Isola d'Elba di nostra competenza. Con questa nota il Comando pone fine agli equivoci che ben conosci, scaturiti attraverso la relazione prodotta nello scorso mese di Gennaio, dimostrando che non c'è alcuna ostilità nei confronti dei camperisti. Sostanzialmente con la suddetta nota, prendendo come riferimento alcuni articoli del nuovo codice della strada, ai fini della circolazione e della sosta, è stata evidenziata l'assimilazione degli autocaravan agli autoveicoli, pertanto sono state ritenute superate le precedenti comunicazioni emanate da questo Comando. Con la presente ti ribadisco di avere tanti amici camperisti ed apprezzo il modo con cui seriamente gestiscono tali mezzi. Non ho mai avuto pregiudizi nei confronti dei camperisti e ti rivelo che sono orgoglioso di aver diretto con successo le mie squadre dei Vigili del Fuoco in occasione di drammatici eventi incendiari coinvolgenti i camper, come è successo recentemente in Limoncino, all'estrema periferia di Livorno il 23/10/2010, dove un nostro Capo Squadra ha dovuto ricorrere ad urgenti trattamenti sanitari presso l'Ospedale Civile. In quella occasione ho rischiato direttamente la mia pelle ma rimane la soddisfazione di aver conseguito il brillante risultato consistente nel salvataggio di oltre 100 camper e soprattutto di aver salvaguardato l'incolumità fisica delle persone presenti sul posto. Ciao, xxxxxxxxx

#### La lettera dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a Ivan Perriera

23 dicembre 2011

Da: [pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it](mailto:pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it)

A: 'virgilio.piazza@libero.it'; 'info@ivanperriera.com'

**Oggetto:** divieti alle autocaravan e l'Unione Club Amici

Grazie per il messaggio che ho letto con attenzione e disturbo perché omette di dire che il provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno ha danneggiato e danneggia tuttora sia il cittadino sia la Pubblica Amministrazione. Ciò premesso ricordo al presidente dell'UCA Unione Club amici, Ivan Perriera in indirizzo, che se le chiacchiere facessero farina non ci sarebbe stato bisogno di mantenere in azione la nostra Associazione e noi avremmo potuto dedicare il nostro tempo e denaro a dei bei viaggi in autocaravan. Purtroppo in Italia è il contrario, valgono gli atti e quando a seguito di tali atti installano dei divieti alla circolazione e sosta delle autocaravan - nel caso in questione anche a Livorno - i camperisti sono contravvenzionati e purtroppo è solo la nostra Associazione che spende il denaro e il tempo degli associati per preparare ricorsi e partecipare alle udienze. Alle udienze non si portano le chiacchiere ma si portano gli atti, documenti e non valgono le chiacchiere tra amici. Per quanto detto, come testimonia il riepilogo in allegato, per far revocare un atto e ripristinare quanto previsto dal Codice della Strada per la circolazione e sosta delle autocaravan, serve un documento che revochi con una opportuna motivazione tecnica il provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 emanato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno. È bene ricordare che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno ha avuto tutto il tempo per inviarti i documenti inerenti l'istruttoria alla base del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011, infatti la prima richiesta è del 31 ottobre 2011 e a oggi, nonostante la posta elettronica certificata, non hanno inviato né una revoca motivata e tantomeno gli atti istruttori richiesti.

Per quanto sopra, cosa ci azzecca l'alluvione e i relativi interventi quando basta un click per inviare tali documenti, sempreché esistano? Anche nella lettera datata 5 dicembre 2011 - prot. n. 19901 - inviatoci dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno invece di una revoca motivata abbiamo letto la frase "sono state ritenute superate le precedenti comunicazioni emanate da questo Comando". Ma quale o quali comunicazioni? Intanto contravvenzioni, ricorsi, udienze, corrispondenze proseguono creando indebiti oneri sia al cittadino sia alla Pubblica Amministrazione e questo è inaccettabile in uno Stato di diritto.

Per concludere, cosa ci azzecca l'incendio in un rimessaggio quando gli accertamenti sono stati effettuati solo in via Minghi e su autocaravan in sosta che, nel rapporto del 30 gennaio 2011 il Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia municipale di Livorno, si certificavano "in sosta regolare marcianti ed in buono stato d'uso". Il rispetto per l'operato dei Vigili del Fuoco non è inficiato dalla ricerca di documenti ma è inficiato da chi, con il potere che gli è stato conferito, emana degli atti che danneggiano sia il cittadino sia la Pubblica Amministrazione. Dipendenti che vanno individuati e sanzionati proprio per mantenere alto il rispetto verso il corpo dei Vigili del Fuoco.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli



**28 dicembre 2011:** si invia istanza al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana per chiedere copia del provvedimento del 05 maggio 2011 al quale faceva riferimento il Sig. Perriera coordinatore nazionale dell'UCA nella corrispondenza intercorsa con un appartenente al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno.

**23 gennaio 2012 :** si riceve la nota prot. n. 492 del 12 gennaio 2012 con la quale il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno comunica l'inesistenza agli atti di una lettera del 05 maggio 2011. Si ribadisce che tutto ciò che esiste nel fascicolo è indicato nella lettera prot. n. 20896 del 22 dicembre 2011. I vigili del Fuoco di Livorno smentiscono dunque le dichiarazioni del Sig. Perriera.

Di seguito e comunque in tema *vaniloqui*, troverete i documenti prodotti dall'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) e dall'Associazione Produttori Caravan e Camper (APC) che si attribuiscono i meriti grazie al fatto che avevano inviato una lettera.

**16 novembre 2011:** in una lettera di 4 pagine l'Associazione Produttori Caravan e Camper (APC) e l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) chiedono al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno di riesaminare la questione e di rivedere la propria posizione e al Sindaco di Livorno di revocare la determinazione dirigenziale n. 5/2011.

**20 gennaio 2012:** l'Associazione Produttori Caravan e Camper (APC) chiede al Sindaco di Livorno di revocare l'ordinanza visto che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno ha revocato il provvedimento posto a fondamento della determinazione n. 5/2011.

**1 febbraio 2012:** APC e ANFIA si fregiano indebitamente di aver provocato con il proprio intervento la revoca dei provvedimenti *anticamper*.

Inviato: mercoledì 1 febbraio 2012 19:32

Da: Chiara Boglione [chiara.boglione@apcitalia.com](mailto:chiara.boglione@apcitalia.com) Cc: Paolo TRIGANO

Oggetto: Azioni a difesa della libera circolazione e sosta degli autocaravan: Revoca Ordinanza 5/2011-Comune di Livorno  
Cari colleghi, desidero informarvi che, grazie all'azione congiunta di APC, di ANFIA e degli operatori della filiera plein air, il Comune di Livorno ha deciso di revocare definitivamente l'ordinanza comunale n.5/2011 (rif. allegato "Revoca"), provvedimento che, come ricorderete, vietava la sosta agli autocaravan sul territorio comunale. A tal proposito, allego le lettere inviate da APC e da ANFIA per segnalare l'illecito e sollecitare una chiara presa di posizione da parte del Sindaco di Livorno. Credo che questa sia la strada da continuare a percorrere insieme nei confronti dei territori, affinché accolgano con politiche e strutture sempre più adeguate i camperisti, annullando falsi pregiudizi. Con i migliori saluti., Paolo Bicci  
Presidente APC-Associazione Produttori Caravan e Camper Località Drove- Centro Direzionale Campomaggio 16 POGGIBONSI (SI)

**1 febbraio 2012:** l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti smentisce: la revoca dei provvedimenti *anticamper* non è il frutto di un miracolo all'italiana. L'APC e l'ANFIA con 2 euro si attribuiscono il merito di un risultato che è stato in realtà realizzato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti la quale ha investito nell'azione contro Livorno oltre 6.000,00 euro.

Inviato: giovedì 2 febbraio 2012 07:04

Da: Coordinamento Camperisti [pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it](mailto:pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it)

A: 'Chiara Boglione'

Cc: 'Paolo TRIGANO'; Assunta Brunetti; . Marcello Viganò

Spett. Paolo Bicci

**Presidente APC-Associazione Produttori Caravan e Camper**

Ma chi la informa sulle iniziative APC e ANFIA? Gli hanno raccontato che sono bastate due lettere APC e ANFIA per far revocare i provvedimenti *anticamper* di LIVORNO e lei ci ha creduto? Licenzi immediatamente chi gli ha riferito una realtà immaginaria perché, come dimostra il documento in allegato, è solo grazie agli interventi tecnici dei nostri consulenti giuridici che i Vigili del Fuoco hanno dovuto revocare il loro provvedimento *anticamper* e il Comune di Livorno ha dovuto revocare la conseguente ordinanza. Abbia il buongusto di far fare un comunicato stampa che rispecchi la verità visto quante migliaia di euro abbiamo dovuto spendere noi, come Associazione, come clienti dei vostri prodotti.

A leggerla, Pier Luigi Ciolli



## I PAOLINI DI TURNO

*Paolini è quella persona che da anni si impone alla pubblica attenzione non per il suo lavoro ma perché s'intromette mentre i giornalisti sono in onda nei telegiornali.*

**16 marzo 2012:** Turismo all'Aria Aperta, rivista edita da TURIT s.r.l., ci invia l'articolo "Livorno, una storia infinita".

**Inviatoci:** venerdì 16 marzo 2012 **Da:** Turismo all'Aria Aperta

**Oggetto:** Turismo all'Aria Aperta - Newsletter n.48 - Livorno, una storia infinita

Avete presente l'inopportuno intervento dei Vigili del Fuoco di Livorno che, di fatto, impediva alle autocaravan di esistere, tante erano le limitazioni poste alle loro possibilità di sosta? Ebbene, a quell'editto è seguita un'ordinanza del sindaco che imponeva il divieto di sosta in alcune zone della città. Ne sono conseguite alcune contravvenzioni, contro una delle quali un camperista ha presentato ricorso al Giudice di Pace, con l'assistenza legale del Coordinamento Camperisti. Il Comune di Livorno si è difeso presso il Giudice di Pace sostenendo che l'ordinanza, anche se revocata successivamente, al momento della contravvenzione era in vigore. Il Giudice ha accolto la tesi difensiva e ha dato ragione al Comune. Estremamente dura la reazione del Coordinamento Camperisti, assistito dall'avv. Assunta Brunetti, il quale asserisce che "Il Giudice di Pace, avv. Emanuela Ercolini, si è presentato in udienza senza aver letto il ricorso e senza analizzare i documenti, chiede lumi e in pochi minuti matura la decisione. Una situazione inaccettabile che si pone in antitesi con l'idea di giustizia che presuppone che il giudice – chiamato a decidere dei diritti dei cittadini – abbia piena conoscenza dei fatti controversi". Come commenta il nostro esperto collaboratore Antonio Crescenzo Morelli "il Coordinamento Camperisti mastica amaro essendosi beccato una sonora sconfitta, che, tra l'altro, evidenzia senza ombra di dubbio che la revoca dell'ordinanza è dovuta soprattutto all'intervento di APC Anfia; altrimenti, perché mai il Comune di Livorno non ha accettato le argomentazioni prodotte in giudizio dal Coordinamento?".

La notizia diffusa da Turismo all'Aria Aperta evidenzia la mancata conoscenza dei fatti controversi da parte del Giudice di Pace di Livorno. L'organo d'informazione anziché approfondire con chiarezza il punto, si abbandona a sterili commenti che lasciano il lettore nel dubbio.

Per ovviare alla disinformazione creata da Turismo all'Aria Aperta è bene precisare che:

1. il Sig. Antonio Crescenzo Morelli non risulta avere una qualificata esperienza in materia giuridica e in particolare nell'ambito della normativa che regola la circolazione stradale delle autocaravan.
2. È lampante l'illogicità delle affermazioni con le quali l'articolo si conclude. Non c'è nesso logico tra la sentenza di rigetto del Giudice di Pace, l'intervento di APC-Anfia e la mancata accettazione da parte del Comune delle argomentazioni dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Il Comune di Livorno era controparte in giudizio: perché mai avrebbe dovuto accettare le argomentazioni dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti?

Il Sig. Morelli non solo mostra chiaramente di non avere competenze in materia giuridica, ma anche scarse capacità sillogistiche.

Attribuire la revoca dell'ordinanza *anticamper* del Comune di Livorno a un modesto appello di APC Anfia significa volontà di creare disinformazione. Infatti, è evidente e inconfutabile che tale risultato è stato perseguito dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti attraverso la stretta morsa di una copiosa corrispondenza.

3. I documenti utili alla reale e approfondita conoscenza del tema si possono liberamente consultare:
  - sul sito internet [www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it);
  - sul n. 144 della rivista INCAMPER, gennaio-febbraio 2012, pagine 12-33, consultabili anche cliccando su [http://www.incamper.org/sfoglia\\_numero.asp?id=144&n=14&pages=10](http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=144&n=14&pages=10);
  - sul n. 145 della rivista INCAMPER, marzo-aprile 2012, pagine 8-27, consultabili anche cliccando su [http://www.incamper.org/sfoglia\\_numero.asp?id=145&n=10&pages=0](http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=145&n=10&pages=0).
4. La frase "il Coordinamento Camperisti mastica amaro essendosi beccato una sonora sconfitta" mal si addice a Turismo all'Aria Aperta che dovrebbe plaudire in favore della Legge e delle famiglie in autocaravan. Una simile frase, al contrario, sarebbe comprensibile se fatta da un soggetto *anticamperista*.
5. Riguardo alla "sonora sconfitta" – se proprio si vuol parlare di sconfitta dopo la pronuncia di un Giudice di primo grado – questa sembra semmai riguardare lo Stato, la Legge e in ultimo i camperisti, visto il comportamento del Giudice di Pace.
6. Circa la presunzione che "il Coordinamento Camperisti mastica amaro" è appena il caso di evidenziare che gli esiti dei giudizi dinanzi al Giudice di pace di Livorno costituiscono per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti lo stimolo per proseguire nell'azione da sempre sostenuta: la corretta applicazione della legge che dal 1991 consente alle famiglie in autocaravan la libera circolazione e sosta.

## L'AZIONE PROSEGUE

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti deve proseguire nella propria azione perché la leggerezza con la quale l'Ing. Lamberto Calabria e l'Ing. Fabio Bernardi hanno sottoscritto la prescrizione tecnica n. 1458/2011 merita di essere perseguita sul piano disciplinare.

Tutto ciò anche alla luce della nota n. 0007206/2012 con la quale il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Livorno, Ing. Mauro Bergamini, ha precisato che le autocaravan non rientrano nell'ambito della competenza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tale precisazione ha aggravato il bilancio a carico dell'Ing. Calabria e dell'Ing. Bernardi, i quali non solo hanno sottoscritto una prescrizione tecnica immotivata, illogica e senza alcuna istruttoria ma hanno altresì travalicato i limiti della propria competenza.

È inaccettabile che l'istruttoria di un provvedimento emanato da funzionari pubblici si esaurisca in voci di popolo e convinzioni personali. È bene ribadire che il provvedimento dei Vigili del Fuoco di Livorno ha causato danni materiali e non materiali a carico:

- dei proprietari di autocaravan sanzionati e comunque limitati nel proprio diritto alla circolazione stradale;
- dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che in quanto portatrice degli interessi diffusi delle famiglie in autocaravan ha investito risorse economiche e umane negli studi e nelle istanze ancora in corso;
- della Pubblica Amministrazione che dovrà difendersi dalle azioni giudiziali e stragiudiziali messe in campo per l'annullamento dei verbali e la revoca dei provvedimenti in questione, impiegando così denaro pubblico destinabile ad altri fini.

L'azione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti proseguirà anche in campo giudiziario considerati i ricorsi ancora in essere dinanzi alla Prefettura di Livorno e l'impugnazione delle sentenze del Giudice di pace di Livorno Avv. Emanuela Ercolini.

### 1. IL COMUNE DI LIVORNO

#### 1.1. Sanzioni illegittime alle famiglie in autocaravan

Con determinazione dirigenziale n. 5 del 1° marzo 2011, il Comune di Livorno ha riservato alle sole autovetture la sosta in via Minghi a Livorno vietandola di fatto alle autocaravan.

In applicazione di tale provvedimento, la Polizia Municipale ha sanzionato molti camperisti. Alcuni di essi hanno pagato la contravvenzione consapevoli degli oneri e dei costi di un ricorso. Altri hanno autonomamente e personalmente agito, ricorrendo senza successo al Giudice di pace di Livorno. Un camperista si è rivolto invece all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che ha intrapreso le azioni necessarie ad acquisire gli atti istruttori del provvedimento *anticamper* e ottenerne la revoca. Il camperista è stato assistito dallo studio legale di riferimento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e in particolare dall'Avv. Assunta Brunetti e dall'Avv. Marcello Viganò ancora in azione sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale.

Di seguito, l'intensa corrispondenza messa in atto con raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax.

**11 ottobre 2011:** un camperista di Livorno si rivolge all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti perché ripetutamente sanzionato dalla Polizia Municipale di Livorno per aver sostato in via Minghi nel Comune di Livorno.

**20 ottobre 2011:** su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista chiede alla Polizia Municipale di Livorno copia del provvedimento istitutivo della segnaletica stradale che riserva alle sole autovetture la sosta in via Minghi nel Comune di Livorno.

**20 ottobre 2011:** si acquisisce la determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5 del 1° marzo 2011 che vieta la sosta alle autocaravan in via Minghi a Livorno.

**24 ottobre 2011:** su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista chiede al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno la nota richiamata nella determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011.

**28 ottobre 2011:** la Prefettura di Livorno notifica al camperista l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 2163/11/RIC/Area III in risposta a un suo ricorso contro la sanzione per divieto di sosta in via Minghi a Livorno.

**11 novembre 2011:** la Polizia Municipale di Livorno notifica al camperista il verbale n. 451799/2011/P Pr. 92531/2011 emesso il 1° settembre 2011 per aver sostato in autocaravan in via Minghi in violazione del divieto imposto con segnaletica verticale.

**23 novembre 2011:** la Polizia Municipale di Livorno notifica al camperista il verbale n. 459846/2011/P Pr. 101163/2011 emesso il 3 ottobre 2011 con il quale si contesta la sosta in via Minghi in violazione del divieto imposto con segnaletica verticale.

**28 novembre 2011:** si invia ricorso alla Prefettura di Livorno per l'archiviazione del verbale di accertamento n. 437397/2011/P Pr.82329/2011 emesso dalla Polizia municipale del Comune di Livorno in data 26 luglio 2011 e notificato il 28 settembre 2011 per aver sostato in autocaravan in via Minghi nel Comune di Livorno nonostante la segnaletica verticale di divieto.

**30 novembre 2011:** si invia lettera alla Polizia Municipale di Livorno e alla Prefettura di Livorno segnalando il pagamento della somma ingiunta da quest'ultima con ordinanza-ingiunzione prot. n. 2163/11/RIC/Area III impugnata con ricorso al Giudice di Pace di Livorno del 28 novembre 2011. Somma che sarà recuperata quando il ricorso sarà accolto.

**30 novembre 2011:** la Polizia Municipale di Livorno notifica al camperista il verbale n. 452586/P Pr. 103503/2011 emesso il giorno 8 ottobre 2011 con il quale si contesta la sosta in via Minghi in violazione del divieto imposto con segnaletica verticale.

**2 dicembre 2011:** si invia istanza alla Polizia Municipale di Livorno per l'annullamento d'ufficio *ex art. 21 - nonies* legge n. 241/1990 del verbale di accertamento di violazione n. 459846/2011/P Pr. 101163/2011 emesso dalla Polizia municipale di Livorno il 3 ottobre 2011 e notificato il 23 ottobre 2011 per aver sostato in autocaravan in via Minghi nonostante la segnaletica verticale di divieto.

**2 dicembre 2011:** si invia ricorso alla Prefettura di Livorno per l'archiviazione del verbale di accertamento n. 451799/2011/P Pr. 92531/2011 emesso dalla Polizia Municipale di Livorno il 1° settembre 2011 e notificato in data 11 novembre 2011 per aver sostato in autocaravan in via Minghi nonostante la segnaletica verticale di divieto.

**28 dicembre 2011:** si invia istanza alla Prefettura di Livorno per sollecitare l'archiviazione dei verbali impugnati visto il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011 che avrebbe annullato il precedente prot. n. 1458/2011.

**28 gennaio 2012:** si riceve via fax la lettera prot. 8485/12 - 76/12, datata 23.1.2012 con la quale il Comune di Livorno - U.Org.va Polizia Municipale-Amm.va comunica l'attivazione delle procedure per l'abrogazione della determinazione dirigenziale n. 5/2011 e l'immediato ripristino della precedente situazione, con conseguente adeguamento della segnaletica alla sopravvenuta regolamentazione.

**30 gennaio 2012:** si invia istanza alla Prefettura di Livorno per sollecitare l'archiviazione dei verbali impugnati visto il provvedimento del Comune di Livorno prot. 8485/12 - 76/12, datata 23.01.2012 con il quale si comunicava l'avvio delle procedure di abrogazione della determinazione dirigenziale n. 5/2011.

## 1.2 La presunzione del funzionario pubblico

Nella dovizia di dettagli che sinora ha contraddistinto il documento non poteva mancare una breve parentesi dedicata in via esclusiva alla corrispondenza intercorsa con l'Ispettore dell'Unità organizzativa della Polizia municipale - amministrativa del Comune di Livorno, Dr. Patricia Marcucci.

La Dr. Patricia Marcucci entra in scena il 30 dicembre 2011 con una certa irruente convinzione. La sua è una lettera "urlata" nella quale a caratteri cubitali si legge "*si ritengono assolutamente NON SUSSISTENTI i presupposti per l'annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies l 241/90 del verbale in argomento, posto che la sanzione è stata legittimamente elevata ad autocaravan in area riservata alla sosta delle SOLE autovetture*" attraverso un provvedimento da ritenersi "*valido ed efficace*".

Come abbia fatto la Dr. Patricia Marcucci a ritenere "*valido ed efficace*" il provvedimento istitutivo della segnaletica stradale in via Minghi *alias* la determinazione dirigenziale n. 5/2011 questo dovrebbe spiegarcelo giacché il 5 dicembre 2011 il Comune era già informato della revoca della prescrizione tecnica impartita dai Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011.

Non solo, la Dr. Patricia Marcucci dava forza alla propria posizione citando una sentenza del Giudice di pace di Livorno (n. 1202/11) con la quale sarebbe stato respinto il ricorso di un camperista sanzionato in via Minghi.

Alla richiesta di fornire copia di tale sentenza, la Dr. Patricia Marcucci rispondeva di essere in possesso del solo avviso di deposito. In altri termini una breve e succinta comunicazione con cui la cancelleria dell'ufficio giudiziario trasmette il dispositivo della sentenza. In casi analoghi il dispositivo si riduce alla formula: "il ricorso è respinto". Dal dispositivo di una sentenza non si comprendono le ragioni di una decisione che nel caso di specie potevano anche esser legate alla semplice mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza, piuttosto che all'infondatezza delle sue ragioni nel merito.

La convinzione della Dr. Patricia Marcucci ha costretto l'Amministrazione a sopportare costi e oneri di un altro giudizio perché il verbale che si chiedeva di annullare è stato poi impugnato avanti al Giudice di pace di Livorno e visto il rigetto dei ricorsi, il cittadino e la Pubblica Amministrazione dovranno sostenere nuovi oneri per ripristinare la situazione di diritto che si assume violata.

Di seguito, l'intensa corrispondenza trasmessa tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto.

**2 dicembre 2011:** si invia istanza alla Polizia Municipale di Livorno per l'annullamento d'ufficio *ex art. 21 - nonies* legge n. 241/1990 del verbale di accertamento di violazione n. 459846/2011/P Pr. 101163/2011 emesso dalla Polizia municipale di Livorno il 3 ottobre 2011 e notificato il 23 ottobre 2011 per aver sostato in autocaravan in via Minghi nonostante la segnaletica verticale di divieto.

**30 dicembre 2011:** si acquisisce il provvedimento prot. n. 216/11 datato 22 dicembre 2011 con il quale la Dr. Patricia Marcucci della Polizia Municipale di Livorno rigetta l'istanza del 2 dicembre 2011 inviata per l'annullamento in autotutela del verbale n. 459846/2011/P Pr. 101163/2011 elevato a carico dell'associato. Nella motivazione del provvedimento richiama la sentenza del Giudice di pace di Livorno n. 1202/2011 favorevole all'amministrazione.

**31 dicembre 2011:** si invia istanza alla Polizia Municipale di Livorno, all'assessore ai trasporti e alla mobilità del Comune di Livorno in risposta al provvedimento prot. n. 216/11 datato 22 dicembre 2011 e ricevuto il 30 dicembre 2011. Con tale istanza si richiede copia della sentenza citata dall'Isp. Marcucci in quanto parte integrante del provvedimento amministrativo.

**2 gennaio 2012:** l'Isp. Patricia Marcucci della Polizia municipale di Livorno risponde alla richiesta del 31 dicembre 2011 limitandosi ad affermare l'impossibilità di trasmettere copia della sentenza richiamata nel provvedimento amministrativo prot. n. 216/11 datato 22 dicembre 2011 e ricevuto il 30 dicembre 2011.

**02 gennaio 2012:** si chiede all'Ispettore Patricia Marcucci di motivare l'impossibilità addotta circa la consegna della sentenza.

**03 gennaio 2012:** l'ispettore Patricia Marcucci dichiarava di disporre unicamente dell'avviso di deposito della sentenza, un documento del tutto irrilevante al fine di comprendere le ragioni di una decisione giudiziale.

### 1.3 Revoca del provvedimento *anticamper*

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, presa conoscenza della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5 del 1° marzo 2011 con la quale si riservava alle sole autovetture la sosta in via Minghi, interviene sia per la revoca del provvedimento sia per la tutela del camperista sanzionato nella strada in questione. Tramite un'intensa attività si acquisiscono gli atti istruttori e tra questi un rapporto del 30 gennaio 2011 con il quale il Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia municipale di Livorno certifica che le autocaravan in sosta in via Minghi "sono in sosta regolare marcianti ed in buono stato d'uso" e quindi non rappresentano alcun problema per la pubblica incolumità. Con nota prot. 19901 del 05 dicembre 2011, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno revoca - sia pur non a chiare lettere - il provvedimento prot. n. 1458/2011 informando altresì il Comune e la Polizia municipale di Livorno: cade il caposaldo della determinazione dirigenziale n. 5/2011. Nonostante ciò:

- La Polizia municipale di Livorno per il tramite della Dr. Patricia Marcucci respinge l'istanza di annullamento in autotutela di uno dei verbali elevati a carico del camperista assistito dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ritenendo la sanzione legittimamente emessa sulla base della determinazione dirigenziale n. 5/2011 a sua volta legittimamente emessa in virtù del provvedimento dei Vigili del Fuoco di Livorno (ormai revocato!).

- Il Comune di Livorno respinge l'istanza di revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011 perché legittimamente emessa in ragione del provvedimento dei Vigili del Fuoco di Livorno (ormai revocato!).

Finalmente, con lettera prot. 8485/12 - 76/12, datata 23.1.2012 il Comune di Livorno - U.Org.va Polizia Municipale-Amm.va comunicava l'attivazione delle procedure per l'abrogazione della determinazione dirigenziale n. 5/2011 e l'immediato ripristino della precedente situazione, con conseguente adeguamento della segnaletica alla sopravvenuta regolamentazione.

Solo in data 04 aprile 2012, il Comune di Livorno trasmette la determinazione dirigenziale n. 11 emessa in data 3 aprile 2012 con la quale revocava la precedente n. 5/2011. La segnaletica era finalmente rimossa.

Ciononostante, alla data del 04 aprile 2012, restava in piedi il giudizio tecnico di pericolosità delle autocaravan espresso dai Vigili del Fuoco di Livorno. Infatti, sebbene con nota n. 19901/2011 i Vigili del Fuoco avessero precisato che ai fini della disciplina in materia di circolazione stradale le autocaravan sono equiparate agli altri veicoli, non si smentiva il giudizio di pericolosità in termini di rischio incendio e in senso lato di pericolosità per la pubblica incolumità. Tale prescrizione tecnica doveva quindi ritenersi ancora valida ed efficace?

In risposta alle ripetute istanze dell'Avv. Assunta Brunetti, con nota n. 007206/2012 il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco avrebbe sciolto il nodo gordiano affermando che le autocaravan esulano dalla competenza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si ribadisce, infine, che nonostante la revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011, proseguono i procedimenti avviati dinanzi alla Prefettura di Livorno ai sensi dell'art. 203 codice della strada e quelli già portati all'attenzione dell'autorità giudiziaria che dovranno continuare in secondo grado.

D'altronde - questo il parere dell'amministrazione comunale e del Giudice di Pace di Livorno Emanuela Ercolini - vigente la determinazione dirigenziale n. 5/2011 ed essendo presente la segnaletica - le sanzioni sono legittime. Ciò anche se vi sono norme che obbligano il giudice ordinario ad applicare unicamente i provvedimenti amministrativi legittimi e non anche quelli illegittimi che vanno, invece, disapplicati. Con le sentenze sinora emesse dal Giudice di Pace di Livorno Emanuela Ercolini la macchina della giustizia dovrà continuare a operare aggravata di procedimenti che la pubblica amministrazione poteva e doveva evitare.

Di seguito, l'intensa corrispondenza messa in atto con raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax.

**20 ottobre 2011:** su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista chiede alla Polizia Municipale di Livorno copia del provvedimento istitutivo della segnaletica stradale che riserva alle sole autovetture la sosta in via Minghi nel Comune di Livorno.

**20 ottobre 2011:** si acquisisce la determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5 del 1° marzo 2011 che vieta la sosta alle autocaravan in via Minghi a Livorno.

**24 ottobre 2011:** su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il camperista chiede al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno la nota richiamata nella determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011.

**27 ottobre 2011:** su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista chiede alla Polizia Municipale di Livorno la nota dei Vigili del Fuoco richiamata nella determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011.

**2 novembre 2011:** si invia istanza al Comune di Livorno e alla Polizia Municipale del Comune di Livorno, affinché specificino le norme del codice della strada in base alle quali la determinazione dirigenziale n. 5/2011 sarebbe stata emessa e di trasmettere i seguenti provvedimenti in essa richiamati:

1. rapporto dell'Ufficio mobilità;
2. rapporto del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia municipale;
3. deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 27 gennaio 2011 e i relativi allegati.

**22 novembre 2011:** si acquisisce:

- il rapporto dell'Ufficio mobilità del 15 febbraio 2011 del Comune di Livorno;
- il rapporto del 30 gennaio 2011 del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia Municipale del Comune di Livorno;
- la deliberazione n. 17 del 27 gennaio 2011 della Giunta comunale del Comune di Livorno;
- la nota del 18 novembre 2011 dell'Ufficio mobilità urbana del Comune di Livorno.

**23 novembre 2011:** si invia istanza al Comune di Livorno per ricevere copia dei seguenti documenti richiamati nel rapporto dell'Ufficio mobilità del 15 febbraio 2011 e nel rapporto del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana del 30 gennaio 2011:

1. esposto che ha determinato il sopralluogo del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana in via Minghi;
2. il fonogramma dei Vigili del Fuoco;
3. la nota del Comandante.

**5 dicembre 2011:** si acquisisce la lettera prot. n. 110167/11 - 1570/11 del Comune di Livorno - Unità Org.va Polizia Municipale Amm.va, con la quale si precisa che la determinazione dirigenziale n. 5/2011 è stata emessa ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 6 co. 4 lett. d) c.d.s. sulla base del parere tecnico espresso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno con provvedimento prot. n. 1458/2011.

**5 dicembre 2011:** si acquisisce dal Comune di Livorno:

1. l'esposto residenti in via Minghi in Livorno;
2. il fonogramma Vigili del Fuoco del 8 febbraio 2011;
3. la email del 15 febbraio 2011 del Dirigente Dip. 6 del Comune di Livorno.

**13 dicembre 2011:** si chiede al Comune di Livorno di precisare quanto comunicato con nota prot. n. 110167/11 - 1570/11 del 05.12.2011. In particolare:

1. il motivo per cui nella determinazione dirigenziale n. 5/2011 si è tenuto conto della nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 e non anche del rapporto del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia municipale di Livorno del 30 gennaio 2011.
2. se il Comune ha acquisito atti istruttori comprovanti da un punto di vista tecnico-oggettivo la pericolosità delle autocaravan;
3. il motivo per cui la determinazione dirigenziale n. 5/2011 pur essendo motivata sulla base della pericolosità delle autocaravan abbia istituito una riserva di sosta alle autovetture, escludendo così dalla sosta tipologie di veicoli ulteriori rispetto alle autocaravan;
4. il motivo per cui l'amministrazione comunale ha recepito le indicazioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno solo con riguardo a via Minghi nonostante la portata generale del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 che denuncia la pericolosità in generale della tipologia di autoveicolo "autocaravan" ovunque esse circolino.

**28 dicembre 2011:** si invia al Comune di Livorno il sollecito alla revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011 visto che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno ha revocato il proprio provvedimento prot. n. 1458/2011 posto alla base della determinazione. Si chiede altresì al Comune di giustificare la mancata considerazione del rapporto del NOSU del 30 gennaio 2011.

**30 dicembre 2011:** si acquisisce il provvedimento prot. n. 115403 datato 22 dicembre 2011 con il quale il Comandante della Polizia municipale di Livorno Dr. Riccardo Pucciarelli chiarisce le ragioni per cui non può annullarsi la determinazione dirigenziale n. 5/2011.

**17 gennaio 2012:** in risposta alla nota del Comune di Livorno prot. n. 115403 datata 22 dicembre 2011 ricevuta il 30.12.2011, si invia istanza al Comune per chiedere di giustificare la permanente efficacia della determinazione dirigenziale n. 5/2011 visto che il caposaldo di tale provvedimento è venuto meno con la revoca della prescrizione dei Vigili del Fuoco di Livorno.

**28 gennaio 2012:** si riceve via fax la lettera prot. 8485/12 - 76/12, datata 23.1.2012 con la quale il Comune di Livorno - U.Org.va Polizia Municipale-Amm.va comunica l'attivazione delle procedure per l'abrogazione della determinazione dirigenziale n. 5/2011 e l'immediato ripristino della precedente situazione, con conseguente adeguamento della segnaletica alla sopravvenuta regolamentazione.

**01 febbraio 2012:** si richiedono mediante telefax e P.E.C. al Comune e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno i due documenti richiamati nella lettera prot. 8485/12 - 76/12, datata 23.1.2012 del Comune di Livorno. In particolare: a) la nota dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. 493 del 12 gennaio 2012; b) la nota del Comune di Livorno prot. n. 115403 del 22 dicembre 2011.

**02 febbraio 2012:** si riceve il documento con il quale il Comune di Livorno ha informato l'APC dell'avvio delle procedure di abrogazione della determinazione dirigenziale n. 5/2011. Il documento ha lo stesso numero di protocollo e la stessa data di quello ricevuto dall'Avv. Brunetti il 28 gennaio 2012 (prot. 8485/12 - 76/12, datata 23.1.2012).

**02 febbraio 2012:** si invia istanza al Comune di Livorno per chiedere spiegazioni circa l'identità del numero di protocollo assegnato a due documenti diversi: prot. 8485/12 - 76/12 del 23.1.2012 destinata all'Avv. Brunetti e prot. 8485/12 - 76/12 del 23.1.2012 destinata all'APC. Si chiede altresì al Comune di indicare gli ulteriori ed eventuali destinatari della comunicazione al fine di evitare inutili diffusioni della nota nei riguardi di tutte le istituzioni avanti alle quali pendono procedimenti generati dalla determinazione dirigenziale n. 5/2011.

**06 febbraio 2012:** si acquisisce la nota prot. n. 10487 del 03 febbraio 2012 con la quale il Comune di Livorno in persona del Comandante della Polizia municipale, Dr. Riccardo Pucciarelli, nega l'accesso agli atti richiesti il 01 febbraio. In particolare: la nota dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. 493 del 12 gennaio 2012; b) la nota del Comune di Livorno prot. n. 115403 del 22 dicembre 2011.

Il Dr. Pucciarelli nega l'accesso ponendo in discussione il potere di rappresentanza speso dall'Avv. Brunetti in nome e per conto del camperista sanzionato e contestando la genericità della motivazione adottata: tutelare gli interessi giuridici dell'assistito.

**07 febbraio 2012:** si invia istanza al Comune di Livorno per trasmettere la procura alle istanze di accesso conferita dal camperista sin dal 31 ottobre 2011 e non allegata non sussistendo a riguardo alcun obbligo di legge. Si fa presente al Dr. Pucciarelli che il motivo posto a fondamento di tutte le istanze di accesso è quello della tutela degli interessi giuridici del camperista assistito dall'Avv. Brunetti perché sanzionato dalla Polizia municipale di Livorno in applicazione della determinazione dirigenziale n. 5/2011 e parte ricorrente nei procedimenti conseguentemente instaurati avanti alla Prefettura e al Giudice di pace di Livorno per l'annullamento dei verbali. Sul punto e per eccesso di zelo si richiama l'art. 24 comma 7 della legge n. 241/1990 in virtù del quale *«Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»*.

**10 febbraio 2012:** si riceve la nota prot n. 11989 del 09 febbraio 2012 con la quale il Comune di Livorno risponde all'istanza di accesso del 01 febbraio 2012 integrata il 07.02.2012. Il Comune trasmette la nota dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 493 del 12 gennaio 2012 e la nota prot. n. 115403 del 22.12.2011 di cui si disponeva già in quanto indirizzata all'Avv. Brunetti. Quest'ultima nota era comunque richiesta visto che il Comune di Livorno utilizza lo stesso numero di protocollo per note inviate a destinatari diversi non contestualmente indicati.

**21 febbraio 2012:** si invia istanza al Comune di Livorno per evidenziare che il richiamo alla nota prot. n. 115403/2011 contenuto nella nota prot. n. 8485/12 - 76/12 non è pertinente in quanto con la prima non si chiedevano chiarimenti ai Vigili del Fuoco di Livorno. Ciò risultava dalla nota dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 493/2011. Si chiedeva dunque al Comune di Livorno di trasmettere la nota prot. n. 114121/11 - 1753/11 con la quale effettivamente si chiedevano chiarimenti ai VVFF di Livorno circa la revoca della prescrizione tecnica prot. 1458/2011. Si chiedeva altresì il provvedimento di abrogazione della determinazione dirigenziale n. 5/2011 presumibilmente emesso a conclusione del procedimento al quale si faceva riferimento nella nota prot. . 8485/12 - 76/12 datata 23 gennaio 2012.

**28 marzo 2012:** si invia istanza al Comune di Livorno per chiedere se il procedimento di revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011 è stato concluso. In caso positivo si chiede di ricevere il provvedimento conclusivo e di conoscere lo stato attuale della segnaletica stradale in via Minghi.

**2 aprile 2012:** il Comune di Livorno, in persona della Sig. Barbara Barni, comunica che il procedimento per la revoca della Determina dirigenziale n. 5/2011 che aveva istituito una limitazione alla sosta delle autovetture in via Minghi si sta avviando a conclusione in quanto è stato dato incarico ad apposita ditta per la rimozione della segnaletica esistente.

**4 aprile 2012:** è rimossa la segnaletica in via Minghi.

**5 aprile 2012:** si chiede alla Sig. Barbara Barni del Comune di Livorno di precisare se la procedura di rimozione della segnaletica in via Minghi è stata completata.

**5 aprile 2012:** la Sig. Barbara Barni del Comune di Livorno precisa di non aver notizia dell'avvenuta rimozione della segnaletica, ma solo dell'attivazione dell'incarico.

**11 aprile 2012:** la Sig. Barbara Barni del Comune di Livorno comunica che in data 3 aprile 2012 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 11/2012, avente efficacia dal giorno 4 aprile 2012. Con tale provvedimento è stata disposta la revoca della precedente determinazione n. 5/2011 istitutiva della limitazione di sosta in via Minghi.

**12 aprile 2012:** il Dr. Francesco Repetti del Comune di Livorno trasmette la determinazione dirigenziale n. 11/2012.

## 2. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO

### 2.1 Prescrizione *anticamper*

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti prende conoscenza del provvedimento prot. n. 1458/2011 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno con il quale **si prescrive ai gestori delle strade di interdire la sosta alle autocaravan nei pressi di fabbricati, aree verdi e altri veicoli**. Tale provvedimento - per i contenuti, gli effetti e l'autorevole soggetto da cui promana - ha rilevanza nazionale e come tale rappresenta uno strumento nelle mani degli enti proprietari e gestori della strada (sindaci e Pubbliche Amministrazioni in generale) attraverso il quale emanare ordinanze *anticamper*. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si attiva tempestivamente per conseguire la revoca.

Di seguito, l'intensa corrispondenza messa in atto con raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax.

**24 ottobre 2011:** su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista chiede al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno la nota richiamata nella determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011.

**28 ottobre 2011:** si acquisisce il provvedimento del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011.

**31 ottobre 2011:** si invia istanza *al Comune di Livorno, alla Prefettura di Livorno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, alla Direzione Centrale della Polizia di Stato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, per:*

1. conoscere la motivazione tecnica per la quale è stato emesso un provvedimento che limita la circolazione delle autocaravan in una sola strada del territorio comunale nonostante la rilevanza generale del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno che ne costituisce il fondamento;
2. chiedere la sospensione ovvero la revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011 vista la carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione e il difetto di istruttoria del provvedimento dei Vigili del Fuoco.

**31 ottobre 2011:** si invia istanza *alla Prefettura di Livorno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, alla Direzione Centrale della Polizia di Stato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, al Ministero dell'Interno alla Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile, al fine di:*

1. acquisire gli atti con i quali i destinatari sono stati informati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno circa la pericolosità delle autocaravan;
2. acquisire gli atti dell'istruttoria condotta dal Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno;
3. confermare o smentire ufficialmente i contenuti di quest'ultimo documento, adottando i necessari e conseguenti provvedimenti ivi inclusi quelli di carattere disciplinare nei riguardi dei tecnici firmatari dell'atto Dott. Ing. Fabio Bernardi e Dott. Ing. Lamberto Calabria.

**2 novembre 2011:** si invia istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno per:

1. revocare o sospendere il provvedimento prot. 1458/2011;
2. ricevere tutti gli atti della relativa istruttoria.

**18 novembre 2011:** il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno trasmette il provvedimento prot. 1458/2011 (già acquisito tramite istanza di accesso al Comune)

**23 novembre 2011:** si invia istanza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, alla Prefettura di Livorno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, alla Direzione Centrale della Polizia di Stato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e Direzione Generale per la Motorizzazione, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile, insistendo nella richiesta degli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011.

**24 novembre 2011:** si invia istanza al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Livorno, alla Prefettura di Livorno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, alla Direzione Centrale della Polizia di Stato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile, chiedendo l'annullamento del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 visto che con rapporto del 30 gennaio 2011 il Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia municipale di Livorno certificava che le autocaravan in sosta in via Minghi "sono in sosta regolare marcianti ed in buono stato d'uso".

**1 dicembre 2011:** si acquisisce dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno l'esposto di alcuni residenti in via Minghi a seguito del quale organi accertatori sia del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e unità speciale della Polizia Municipale di Livorno avrebbero condotto un sopralluogo nella strada. Le motivazioni addotte dai residenti non hanno a che vedere con la sicurezza pubblica ma con il problema della carenza di stalli di sosta. Nonostante ciò il provvedimento il Comandante Provinciale di Livorno dei Vigili del Fuoco - Dott. Ing. Lamberto Calabria e del Dott. Ing. Fabio Bernardi Funzionario di detto Comando - firmano la prescrizione *anticamper* prot. 1458/2011.

**6 dicembre 2011:** si invia istanza alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno chiedendo ancora una volta la copia degli atti dell'istruttoria condotta da quest'ultimo preliminarmente all'emanazione del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011.

**7 dicembre 2011:** si chiede alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno copia degli atti dell'istruttoria condotta da quest'ultimo preliminarmente all'emanazione del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 esaminato nel dettaglio l'esposto dei residenti in via Minghi.

**25 gennaio 2012:** con nota prot. n. 300/A/495/12/102/18/1 datata 23 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno risponde all'istanza di accesso del 31 ottobre 2011 declinando la competenza ad evadere l'istanza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno che detiene gli atti (in realtà tale Comando ha già chiarito che non vi sono atti istruttori).

## 2.2 La revoca

Dopo un'intensa attività di studio e di corrispondenza, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno revoca il provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011. Purtroppo la revoca è ... in burocratese. Infatti, con la nota prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011 non si comunica a chiare lettere quale sia il provvedimento da ritenere superato né per quali motivi. Si legge semplicemente che: *i veicoli ricreazionali autocaravan ... ai fini della circolazione stradale e dei parcheggi in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. ... Sono da ritenersi superate differenti comunicazioni emanate da questo Comando.* L'Avv. Assunta Brunetti chiede chiarimenti. In risposta il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno invia la nota prot. n. 20894 del 22 dicembre 2011 con la quale si elude l'espressa indicazione del provvedimento revocato e i motivi della revoca. L'Avv. Assunta Brunetti chiede nuovamente chiarimenti al fine di evitare rischi interpretativi e quindi ulteriori contenziosi. Alla prova del nove la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana alla quale si domanda di vagliare due prescrizioni - la prot. n. 1458/2011 del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e la prot. n. 14264/2011 del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Carrara - che disciplinano in maniera contraddittoria la sosta delle autocaravan. Con lettera prot. n. 0000239 del 9 gennaio 2012, la Direzione regionale anziché disconoscere l'efficacia del provvedimento di Livorno comunica che *"i due casi posti in evidenza non risultano omogenei in quanto riguardanti due situazioni completamente diverse tra loro e pertanto le prescrizioni per la sicurezza antincendio devono essere necessariamente diverse"*. In altri termini, entrambe le prescrizioni sono da ritenersi efficaci.

Di seguito, l'intensa corrispondenza messa in atto con raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax.

**24 ottobre 2011:** su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista chiede al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno la nota richiamata nella determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011.

**5 dicembre 2011:** si acquisisce la nota prot. n. 19901 con la quale il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno - Ufficio Prevenzione comunica che le autocaravan ai fini della circolazione stradale sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Salvo diverse e motivate disposizioni prefettizie, comunali, provinciali, regionali ex artt. 5, 6, 7 c.d.s. Ogni differente comunicazione emanata dal Comando deve ritenersi superata.

**9 dicembre 2011:** si invia istanza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno e alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana chiedendo se la nota prot. n. 19901 emessa dal Comando provinciale il 5 dicembre 2011 vale come annullamento del provvedimento prot. n. 1458 del 31.1.2011.

**22 dicembre 2011:** si acquisisce la nota prot. n. 20894 con la quale il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno chiarisce la precedente nota prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011 ma la nota non risponde ai canoni dell'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo non essendo richiamati gli estremi dell'atto annullato.

**22 dicembre 2011:** si acquisisce la nota prot. n. 20896 con la quale il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno comunica che l'unico atto istruttorio propedeutico all'emanazione del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 è l'esposto dei residenti in via Minghi del 10 gennaio 2011. Ciò significa che il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Dott. Ing. Lamberto Calabria e il Funzionario dei Vigili del Fuoco Dott. Ing. Fabio Bernardi dello stesso Comando, hanno prescritto ai gestori delle strade di adottare provvedimenti atti a interdire la sosta alle autocaravan vicino ai fabbricati e alle aree a verde nonché nei parcheggi dove sostano altri veicoli, unicamente sulla base di chiacchiere e pensieri personali mentre, invece, per una prescrizione di una simile portata - a danno dei proprietari di autocaravan contravvenzionati e/o impediti nella circolazione stradale nonché a danno della Pubblica Amministrazione investita dei conseguenti ricorsi alle contravvenzioni elevate - era loro dovere attivare un'istruttoria tecnica.

**28 dicembre 2011:** si invia istanza al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana per chiedere ulteriori chiarimenti riguardo alla nota prot. n. 20894 del 22 dicembre 2011 con la quale il Comando non ha precisato se il precedente provvedimento prot. n. 1458/2011 deve ritenersi annullato.

**28 dicembre 2011:** si invia istanza al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana per chiedere copia del provvedimento del 05 maggio 2011 al quale faceva riferimento il Sig. Perriera coordinatore nazionale dell'UCA nella corrispondenza intercorsa con un appartenente al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno.

**24 gennaio 2012:** si riceve la nota prot. n. 0000771 del 23 gennaio 2012 con la quale il *Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Prevenzione Incendi*, comunica che *"le osservazioni formulate sul contenuto della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 si intendono superate con la nota prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011..."*.

**25 gennaio 2012:** si invia una richiesta di chiarimenti al *Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Prevenzione Incendi* per sapere se la precisazione resa debba con nota prot. 0000771 del 23.01.2012 intendersi nel senso che la prescrizione tecnica impartita dai Vigili del Fuoco di Livorno con nota prot. n. 1458/2011 è da ritenersi superata anche nel merito non essendo fondato il giudizio di pericolosità delle autocaravan.

**28 marzo 2012:** si invia una nuova istanza al *Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Prevenzione Incendi*, non avendo ricevuto risposta alla precedente del 25 gennaio 2012. Con tale istanza si chiede nuovamente di specificare se la prescrizione tecnica dei Vigili del fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 è da ritenersi superata non essendo fondato il giudizio di pericolosità delle autocaravan in termini di incendio.

**12 aprile 2012:** si invia istanza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno e alla Direzione regionale per la Toscana facendo seguito all'istanza del 28 dicembre 2011 rimasta senza risposta. In particolare si chiede di precisare se il giudizio di pericolosità delle autocaravan in termini di rischio incendio debba ritenersi ancora sussistente visto che la revoca della prescrizione tecnica prot. n. 1458/2011 non ha fatto luce sul punto.

**18 maggio 2012:** il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, in persona dell'Ing. Bergamini, invia la nota prot. n. 0007206 del 18 maggio 2012 con la quale, in risposta all'istanza del 12 aprile 2012 precisa che *"Gli automezzi/mezzi di trasporto quali autovetture, autocarri, camper, treni, aerei, navi etc...non costituiscono attività soggette alla competenza del Corpo Nazionale VVF, pertanto eventuali richieste di qualsiasi natura in merito agli stessi dovranno essere trasmesse agli enti di unificazione, istituzioni, commissioni, comitati, etc. apositamente costituiti"*.

**22 maggio 2012:** si invia istanza al *Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Pubblico soccorso e della Difesa civile, Ufficio Centrale Ispettivo* per sollecitare l'avvio del procedimento disciplinare a carico dell'Ing. Lamberto Calabria e dell'Ing. Fabio Berardi i quali, sottoscrivendo la prescrizione tecnica prot. n. 1458/2011 non solo hanno espresso un giudizio tecnico illogico, immotivato e privo di istruttoria ma anche hanno travalicato i limiti della propria competenza così come in definitiva confermato dal Comando provinciale con nota prot. n. 0007206 del 18 maggio 2012.

**31 maggio 2012:** il *Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Pubblico soccorso e della Difesa civile, Ufficio Centrale Ispettivo* comunica di aver trasmesso la richiesta di attivazione del procedimento disciplinare a carico dell'Ing. Calabria e dell'Ing. Bernardi ai competenti Uffici Centrali del Dipartimento.

**07 giugno 2012:** si invia un esposto alla Procura presso il Tribunale di Livorno con il quale si rende noto che l'Ing. Lamberto Calabria e l'Ing. Fabio Bernardi hanno sottoscritto una prescrizione tecnica illogica, immotivata, priva di istruttoria e fuori dalle proprie competenze.

**07 giugno 2012:** si chiede al *Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Pubblico soccorso e della Difesa civile, Ufficio Centrale Ispettivo* di indicare esattamente l'Ufficio al quale è stata trasferita la richiesta di attivare un procedimento disciplinare a carico dell'Ing. Lamberto Calabria e dell'Ing. Fabio Bernardi giacchè dall'organigramma del Dipartimento non risulta alcun ulteriore *Ufficio centrale*.

### 3 GIUDICE DI PACE DI LIVORNO

#### 3.1 L'incredibile sentenza

Il caso Livorno arriva sul banco di prova giudiziario. Nonostante l'illegittimità della prescrizione tecnica dei Vigili del Fuoco n. 1458/2011 e della determinazione dirigenziale del Comune n. 5/2011, il Giudice di Pace Avv. Emanuela Ercolini fa salvi i verbali emessi dalla Polizia Municipale solo perché era vigente l'ordinanza e presenti i segnali. Eppure il giudice ordinario deve applicare il provvedimento amministrativo se legittimo e disapplicarlo se illegittimo. Ma di ciò il Giudice di pace di Livorno non tiene conto pur trattandosi di norme di legge al cui rispetto dovrebbe sentirsi vincolata. In conseguenze delle sentenze di rigetto del Giudice di pace Avv. Emanuela Ercolini, il cittadino e la Pubblica Amministrazione dovranno sostenere nuovi oneri per ripristinare la situazione di diritto che si assume violata.

#### 1. L'origine

La causa riguarda una delle molteplici sanzioni comminate a un camperista che ha sostato con la propria autocaravan in via Minghi nel Comune di Livorno: una strada che la determinazione n. 5/2011 del Comune ha riservato alle autovetture in quanto i Vigili del Fuoco di Livorno con nota prot. 1458/2011 sancivano incredibilmente la pericolosità delle autocaravan.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti, ha messo in campo una straordinaria serie di interventi per ottenere, tra le altre, la revoca di tali atti ritenuti illegittimi. La sintesi dell'azione è esposta nel numero 144 della rivista *INCAMPER*, gennaio-febbraio 2012, da pagina 12 a pagina 33, consultabile anche su internet [http://www.incamper.org/sfoggia\\_numero.asp?id=144&n=14&pages=10](http://www.incamper.org/sfoggia_numero.asp?id=144&n=14&pages=10) e nel numero 145 della rivista *INCAMPER*, marzo-aprile 2012, da pagina 8 a pagina 27, consultabile anche su internet [http://www.incamper.org/sfoggia\\_numero.asp?id=145&n=10&pages=0](http://www.incamper.org/sfoggia_numero.asp?id=145&n=10&pages=0).

#### 2. I ricorsi

Avverso la prima sanzione frutto del "caso Livorno", l'Avv. Assunta Brunetti proponeva ricorso al Giudice di pace di Livorno per questi motivi:

- illegittimità della prescrizione tecnica del Vigili del Fuoco di Livorno sulla pericolosità delle autocaravan;
- illegittimità della determinazione n. 5/2011 istitutiva della riserva di sosta alle autovetture;
- violazione dell'art. 185 codice della strada;
- inosservanza di direttive ministeriali.

Il ricorso veniva trasmesso il 28 novembre 2011 e il Giudice di pace di Livorno fissava l'udienza del 5 marzo 2012 e poi segue altra udienza per il 4 aprile 2012 per altra contravvenzione e relativo ricorso.

Nell'attesa del giudizio detti motivi diventavano oggettivamente condivisi dalle parti, infatti, il 5 dicembre 2011 i Vigili del Fuoco revocavano la nota 1458/2011 e il 23 gennaio 2012 il Comune rendeva noto l'avvio del procedimento di revoca della determinazione 5/2011 con l'ordine di far rimuovere le segnaletiche stradali di divieto di sosta alle autocaravan. Tali atti confermavano quanto era esposto nel ricorso giurisdizionale: l'illegittimità dei provvedimenti posti alla base della sanzione elevata al camperista.

#### 3. Il vero problema

Una situazione inaccettabile che si pone in antitesi con l'idea di giustizia che presuppone che il giudice di pace - chiamato a decidere dei diritti dei cittadini - organizzi le udienze con un orario congruo nonché si presenti in udienza avendo la piena conoscenza dei fatti controversi nonché acquisisca nuovi documenti con spirito aperto al fine di emanare delle sentenze che evitino nuovi ricorsi e nuovi carichi di lavoro per altri giudici nonché oneri micidiali per il cittadino e, soprattutto, evitino al cittadino di perdere fiducia nella preparazione tecnica dei giudici.

Di seguito, l'intensa corrispondenza messa in atto con raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax.

**28 novembre 2011:** si invia ricorso al Giudice di pace di Livorno per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 2163/11/RIC/Area III emessa il 28 settembre 2011 dalla Prefettura di Livorno e notificata il 28 ottobre 2011 che respingeva il ricorso presentato personalmente dal camperista per l'archiviazione del verbale di accertamento n. 415314/2011/P Pr. 263330/2011 per aver sostato in autocaravan in via Minghi nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale.

**6 dicembre 2011:** il Giudice di pace di Livorno fissa l'udienza al 5 marzo 2012 per la comparizione delle parti, l'esame dell'istanza di sospensione dell'ordinanza-ingiunzione e l'esame del merito.

**9 dicembre 2011:** si deve far presente al Giudice di pace di Livorno che nel ricorso non era stata formulata alcuna istanza di sospensione e che, pertanto, si rendeva necessario fissare l'udienza per la sola trattazione del merito.

**21 dicembre 2011:** si invia ricorso al Giudice di pace di Livorno per l'annullamento dei verbali n. 459846/2011/P Pr. 101163/2011 e n. 452586/2011/P Pr. 103503/2011 emessi dalla Polizia Municipale di Livorno per aver sostato il camperista con la propria autocaravan in via Minghi in violazione della segnaletica verticale.

**21 febbraio 2012:** si trasmette nuovamente un telefax al Giudice di pace di Livorno non avendo ricevuto risposta al precedente del 09 dicembre 2011 chiedendo conferma circa la trattazione nel merito della causa instaurata in nome e per conto dell'associato contro la Prefettura-UTG di Livorno per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 2163/11/RIC/Area III emessa il 28 settembre 2011.

**5 marzo 2012:** udienza di trattazione della prima causa instaurata avanti al Giudice di Pace di Livorno Avv. Emanuela Ercolini per l'annullamento di una delle sanzioni elevate a carico del camperista per aver sostato in via Minghi con la propria autocaravan.

In particolare, espletate le preliminari attività d'udienza, la parte resistente richiamava i provvedimenti posti a fondamento della riserva di sosta alle autovetture in via Minghi facendo riferimento al "parere tecnico" dei Vigili del Fuoco di Livorno. A tale precisazione il Giudice Avv. Emanuela Ercolini chiedeva: "quale parere tecnico? perchè lì cosa c'è? Eppure nel ricorso era ampiamente descritto "cosa c'era" in via Minghi e qual era il ruolo dei Vigili del Fuoco nei fatti di causa giacchè la loro prescrizione tecnica prot. n. 1458/2011 rappresentava il cardine dell'intera vicenda.

La discussione tra le parti prosegue e l'Avv. Assunta Brunetti insiste evidenziando che i provvedimenti in base ai quali è stata emessa la sanzione - prescrizione tecnica dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 e determinazione dirigenziale del Comune di Livorno prot. n. 5/2011 - sono geneticamente illegittimi e come tali meritano disapplicazione.

Non solo, al vizio genetico di per sé sufficiente a giustificare la disapplicazione si aggiunge il fatto che le stesse amministrazioni proponenti i due provvedimenti ne hanno riconosciuto l'illegittimità. Infatti, si depositano in udienza la nota prot. n. 19901 del 05.12.2011 con la quale i Vigili del Fuoco di Livorno revocano la precedente n. 1458/2011 e la nota n. prot. 8485/12 - 76/12 con la quale il Comune di Livorno comunica l'avvio del procedimento di revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011.

Al bando i principi di economia processuale, al bando i principi di economicità, efficienza della pubblica amministrazione: il Giudice di Pace Avv. Emanuela Ercolini rigetta il ricorso alimentando un contenzioso che nasce da provvedimenti amministrativi illegittimi sin dalla loro genesi e addirittura riconosciuti tali dai soggetti che li hanno emessi.

Il comportamento del Giudice di Pace Avv. Emanuela Ercolini ha causato la prossima instaurazione di un giudizio d'appello avanti al Tribunale di Livorno nonché la presentazione di un'istanza al Ministero della Giustizia per capire se la mancata conoscenza della causa da parte del magistrato è determinata dalla sua negligenza oppure è la conseguenza di difficoltà non imputabili alla sua volontà. In quest'ultimo caso sarà richiesta non solo la dimostrazione di tale difficoltà ma anche quali rimedi si intendono approntare per superare la criticità.

**27 marzo 2012:** si richiede alla cancelleria del Giudice di Pace di Livorno il rilascio della copia autentica della sentenza n. 261/2012 emessa a conclusione del procedimento iscritto al n. R.G. 3536/2011.

**4 aprile 2012:** si ritira presso la cancelleria del Giudice di Pace di Livorno, la sentenza n. 261/2012 del Giudice di Pace Avv. Emanuela Ercolini.

In sintesi, il rigetto del ricorso è motivato in virtù del fatto che al momento dell'accertamento la segnaletica era installata e la determinazione dirigenziale n. 5/2011 del Comune di Livorno era in vigore.

Nulla si dice circa il potere del giudice di disapplicare *incidenter tantum* la determinazione stessa previa valutazione della sua legittimità.

**4 aprile 2012:** udienza per altro ricorso simile sempre davanti al Giudice di Pace Avv. Emanuela Ercolini. Comparivano avanti al Giudice di pace di Livorno Avv. Emanuela Ercolini, l'Avv. Assunta Brunetti e l'Avv. Marcello Viganò per il ricorrente, la Dr Patricia Marcucci per il Comune di Livorno. In via preliminare il Comune eccepeva l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso essendo avvenuto il pagamento dei verbali. L'Avv. Assunta Brunetti contestava l'eccezione, precisando che il pagamento era avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso al solo fine di evitare l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto dei verbali e tenuto altresì conto dell'insussistenza dei presupposti per ottenere la sospensione dei provvedimenti impugnati. Il Giudice rigettava l'eccezione preliminare del Comune di Livorno, tra l'altro richiamando la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 20544 del 2008 e confermando dunque la regolarità dell'opposizione nonostante il pagamento dei verbali in quanto avvenuto successivamente al ricorso stesso.

Nel merito, l'Avv. Assunta Brunetti e l'Avv. Marcello Viganò, precisavano che pur essendo in vigore la determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011 e presente la relativa segnaletica, i verbali dovevano essere annullati previa disapplicazione della determinazione in quanto viziata da carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione e difetto di istruttoria della prescrizione tecnica del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 quale atto posto a suo fondamento. Evidenziavano altresì la contraddittorietà tra la prescrizione tecnica dei Vigili del Fuoco e il rapporto del Nucleo operativo di sicurezza urbana della Polizia municipale di Livorno anch'esso posto a fondamento della determinazione dirigenziale n. 5/2011. In particolare, tale rapporto accertava la regolarità della sosta e il buono stato di manutenzione delle autocaravan in sosta in via Minghi. Viceversa, secondo la prescrizione tecnica dei Vigili del Fuoco, le autocaravan costituirebbero un pericolo per la pubblica incolumità.

Il Giudice di Pace Avv. Emanuela Ercolini rigettava il ricorso, compensava le spese dichiarando, pur senza verbalizzare, che essendo presenti i segnali ed essendo in vigore la determinazione istitutiva, i verbali sono legittimi. Così affermando, il Giudice sembrerebbe aver deciso senza valutare la legittimità della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011 ignorando il potere di disapplicare un provvedimento amministrativo. Si resta in attesa di leggere le motivazioni della sentenza.

## 4 DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA TOSCANA

### 4.1 Annullamento del provvedimento dei Vigili del Fuoco di Livorno

Tra i destinatari dell'azione messa in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti figura anche la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco di Livorno alla quale ci siamo rivolti sin dalla prima istanza per richiedere gli atti istruttori e la revoca del provvedimento prot. n. 1458/2011 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno. In particolare quest'ultima è stata oggetto di ricorso gerarchico presentato il 28 novembre 2011: un'istanza in merito alla quale non si è avuto ad oggi alcun riscontro nonostante l'intervenuta revoca da parte del Comando provinciale con nota prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011.

Di seguito, l'intensa corrispondenza messa in atto con raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax.

**23 novembre 2011:** si invia istanza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, alla Prefettura di Livorno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, alla Direzione Centrale della Polizia di Stato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e Direzione Generale per la Motorizzazione, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile, insistendo nella richiesta degli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011.

**24 novembre 2011:** si invia istanza al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Livorno, alla Prefettura di Livorno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, alla Direzione Centrale della Polizia di Stato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile, chiedendo l'annullamento del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 visto che con rapporto del 30 gennaio 2011 il Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia municipale di Livorno certificava che le autocaravan in sosta in via Minghi "sono in sosta regolare marcianti ed in buono stato d'uso".

**31 ottobre 2011:** si invia istanza *al Comune di Livorno, alla Prefettura di Livorno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, alla Direzione Centrale della Polizia di Stato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali*, per:

- 1) conoscere la motivazione tecnica per la quale è stato emesso un provvedimento che limita la circolazione delle autocaravan in una sola strada del territorio comunale nonostante la rilevanza generale del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno che ne costituisce il fondamento;
- 2) chiedere la sospensione ovvero la revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011 vista la carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione e il difetto di istruttoria del provvedimento dei Vigili del Fuoco.

**28 novembre 2011:** si invia ricorso gerarchico alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana per l'annullamento del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011.

**6 dicembre 2011:** si invia istanza alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno chiedendo ancora una volta la copia degli atti dell'istruttoria condotta da quest'ultimo preliminarmente all'emanazione del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011.

**7 dicembre 2011:** si invia richiesta alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno copia degli atti dell'istruttoria condotta da quest'ultimo preliminarmente all'emanazione del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 esaminato nel dettaglio l'esposto dei residenti in via Minghi.

**28 dicembre 2011:** si invia istanza al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana per chiedere copia del provvedimento del 05 maggio 2011 al quale faceva riferimento il Sig. Perriera coordinatore nazionale dell'UCA nella corrispondenza intercorsa con un appartenente al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno.

#### 4.2 Attivazione di procedimento disciplinare

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana l'attivazione di un procedimento disciplinare a carico dei firmatari della prescrizione *anticamper* prot. n. 1458/2011: Dott. Ing. Lamberto Calabria e Dott. Ing. Fabio Bernardi.

Nelle relative istanze si è evidenziata l'inammissibile leggerezza con la quale il provvedimento è stato emesso: mancanza di istruttoria, violazione di norme in vigore sin dal 1991.

La Direzione regionale ha declinato la propria competenza a favore del Ministero dell'Interno entrando tuttavia nel merito della questione. Infatti, con nota prot. n. 0000319 del 10 gennaio 2012 si comunica l'apparente insussistenza di presupposti per un'azione disciplinare. L'Avv. Assunta Brunetti replica con lettera del 12 gennaio 2012.

Di seguito, l'intensa corrispondenza messa in atto con raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax.

**31 ottobre 2011:** si invia istanza *alla Prefettura di Livorno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, alla Direzione Centrale della Polizia di Stato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, al Ministero dell'Interno alla Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile*, al fine di:

- 1) acquisire gli atti con i quali i destinatari sono stati informati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno circa la pericolosità delle autocaravan;
- 2) acquisire gli atti dell'istruttoria condotta dal Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno;
- 3) confermare o smentire ufficialmente i contenuti di quest'ultimo documento, adottando i necessari e conseguenti provvedimenti ivi inclusi quelli di carattere disciplinare nei riguardi dei tecnici firmatari dell'atto Dott. Ing. Fabio Bernardi e Dott. Ing. Lamberto Calabria.

**28 dicembre 2011:** si invia istanza alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana sollecitando l'adozione di provvedimenti disciplinari nei riguardi del Dott. Ing. Bernardi e del Dott. Ing. Calabria firmatari del provvedimento prot. n. 1458/2011, non solo perché non hanno attivato la relativa fase istruttoria tecnica ma soprattutto perché la motivazione di revoca di detto provvedimento a cura del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno si fa riferimento a norme che indiscutibilmente i due tecnici dovevano conoscere.

**10 gennaio 2012:** si acquisisce la nota prot. n. 0000319 del 10 gennaio 2012 con la quale la Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana risponde all'istanza del 30 dicembre 2011 comunicando la propria incompetenza circa il procedimento disciplinare richiesto a carico dell'ing. Calabria e dell'ing. Bernardi firmatari del provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011. La Direzione precisa di aver trasmesso la pratica al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno. La Direzione comunica altresì a suo parere non si rilevano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.

**12 gennaio 2012:** si invia istanza alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana chiedendo a quale Ufficio del Ministero dell'Interno è stato trasmesso il fascicolo relativo all'istanza del 30 dicembre 2011 e chiedendo come sia possibile che due dirigenti dei Vigili del Fuoco abbiano emesso un provvedimento di rilevanza nazionale senza alcuna istruttoria compromettendo altresì il rapporto di fiducia che lega il cittadino all'istituzione dei Vigili del Fuoco.

**10 maggio 2012:** si invia istanza all'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Pubblico soccorso e della Difesa civile del Ministero dell'Interno sollecitando l'attivazione di un procedimento disciplinare a carico dell'Ing. Lamberto Calabria e dell'Ing. Fabio Bernardi, firmatari della prescrizione tecnica del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011.

**22 maggio 2012:** alla luce della nota prot. n. 0007206 del 18 maggio 2012, con la quale il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno ha precisato che le autocaravan esulano dalle competenze del Corpo dei Vigili del Fuoco, si sollecita l'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Pubblico soccorso e della Difesa civile del Ministero dell'Interno affinché provveda all'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Ing. Lamberto Calabria e dell'Ing. Fabio Berardi i quali, sottoscrivendo la prescrizione tecnica prot. n. 1458/2011 non solo hanno espresso un giudizio tecnico illogico, immotivato e privo di istruttoria ma anche hanno travalicato i limiti della propria competenza.

#### 4.3 Efficacia e applicabilità delle prescrizioni alle mostre e fiere di settore

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è attivata per verificare se le prescrizioni *anticamper* sono da ritenersi efficaci anche per le mostre e le fiere di settore. Ciò al fine di chiarire quali siano le misure di sicurezza da rispettare in occasione di simili eventi che coinvolgono migliaia di visitatori e di famiglie in autocaravan. D'altronde, se è vero - come prescritto dai Vigili del Fuoco di Livorno - che le autocaravan in sosta nei pressi di **fabbricati, aree verdi e altri veicoli** rappresentano un rischio per la pubblica incolumità, la potenziale pericolosità dell'evento fieristico è smisurata. Infatti, in tali occasioni i camperisti sono convogliati in parcheggi interni ovvero esterni e comunque in prossimità di abitazioni, aree verdi e altri veicoli. Non solo, alle autocaravan dei visitatori si aggiungono tutte quelle in esposizione all'interno dei locali destinati all'evento: un'alta concentrazione di autocaravan, con quantitativi seppur minimi di carburante a bordo, unita all'alta concentrazione di persone in visita. Considerata la rilevanza del caso, sono state inviate numerose istanze per conoscere le misure che il sindaco, il Prefetto, i Vigili del Fuoco territorialmente competenti avessero intenzione di adottare per il sicuro svolgimento delle mostre e delle fiere in programma per il 2012. La prima sorpresa è stata la risposta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Carrara che si è posta in evidente contrasto con la prescrizione dei Vigili del Fuoco di Livorno pur riguardando lo stesso oggetto: la sosta delle autocaravan. Posta dinanzi alla contraddittorietà, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana anziché disconoscere l'efficacia della prescrizione di Livorno si è limitata ad affermare che *"i due casi posti in evidenza non risultano omogenei in quanto riguardanti due situazioni completamente diverse tra loro e pertanto le prescrizioni per la sicurezza antincendio devono essere necessariamente diverse"* (nota prot. n. 0000239 del 9 gennaio 2012).

Di seguito, l'intensa corrispondenza messa in atto con raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax.

**19 dicembre 2011:** si invia istanza al Sindaco Comune di Carrara, al Comando di Polizia Municipale Comune di Carrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa, al Comando del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carrara, al Prefetto di Massa-Carrara, alla Direzione CarraraFiere S.r.l., per conoscere, alla luce delle prescrizioni contenute nel provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, le misure che – ciascuno per la propria competenza – intende adottare per la messa in sicurezza delle strutture di CarraraFiere e dei relativi parcheggi interni ed esterni in vista del *TOUR.IT 10° Salone del Turismo Itinerante, Caravanning, camping, out-door*.

**27 dicembre 2011:** si acquisisce la nota del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Massa Carrara prot. n. 14264 del 27 dicembre 2011 con la quale – in vista del *TOUR.IT 10° Salone del Turismo Itinerante, Caravanning, camping, out-door* – si richiamano le principali regole di condotta per lo stazionamento in sicurezza dei veicoli sia all'esterno sia all'interno dei padiglioni. In contrasto con il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011, il Comando di Massa Carrara ammette lo stazionamento delle autocaravan addirittura all'interno dei padiglioni con una quantità seppur minima di carburante nei serbatoi.

**3 gennaio 2012:** si invia istanza alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana, ai competenti uffici del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per conoscere la prescrizione tecnica certa e univoca in materia di circolazione di autocaravan visto il contrasto tra il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 e la nota del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Massa Carrara prot. n. 14264/2011.

**10 gennaio 2012:** si acquisisce la nota prot. n. 0000239 del 9 gennaio 2012 con la quale la Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana risponde all'istanza del 03 gennaio 2012 comunicando che *“i due casi posti in evidenza non risultano omogenei in quanto riguardanti due situazioni completamente diverse tra loro e pertanto le prescrizioni per la sicurezza antincendio devono essere necessariamente diverse”*.

**12 gennaio 2012:** si invia istanza alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana chiedendo di specificare quali sono le differenze tra la sosta delle autocaravan nel caso di Livorno e la sosta nel caso di Carrara.

#### **FERRARA: Liberamente. Salone del tempo libero, del divertimento e della vita all'aria aperta**

**13 gennaio 2012:** si invia il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 al Sindaco di Ferrara, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per l'Emilia Romagna, alla società Multimedia TRE, chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Liberamente. Salone del tempo libero, del divertimento e della vita all'aria aperta*.

**13 febbraio 2012:** si riceve la nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara prot. n. 0001737 del 13 febbraio 2012 con la quale si richiama il D.Lgs. n. 139/2006, l'allegato I, n. 69, DPR n. 151/2011 e il TULPS. Si evidenzia altresì che alla luce di suddette norme *“resta in capo al titolare dell'attività l'onere di organizzare e gestire l'evento nel rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione incendi e di garantire le misure di sicurezza antincendio approvate nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) oltreché le misure riscontrate nel procedimento finalizzato all'ottenimento dell'agibilità da parte della Commissione di Vigilanza”*. Il Comando evidenzia infine l'obbligo degli utenti in autocaravan di rispettare le *“limitazioni dettate dall'organizzatore dell'evento nell'utilizzo degli spazi interni della Fiera oltreché l'obbligo di utilizzare il veicolo e di effettuare le regolari manutenzioni nel rispetto della legislazione vigente oltreché in conformità delle indicazioni del costruttore riportate nel libretto di manutenzione e uso in dotazione al mezzo. Infine, per gli spazi esterni, resta obbligatorio il rispetto del codice della strada oltreché delle indicazioni e limitazioni dettate dal competente Comune”*.

#### **GAGLIANICO: Motor Vacanze 2012**

**13 gennaio 2012:** si invia il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 al Sindaco di Gaglianico (BI), al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Biella, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per il Piemonte, alla società Biella Fiere, chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Motor Vacanze 2012*.

#### **NAPOLI: MONDOCAMPERSUD. Il turismo plein air**

**13 gennaio 2012:** si invia il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 al Sindaco di Napoli, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Campania, alla società Mondo Camper Sud, chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *MONDOCAMPERSUD. Il turismo plein air*.

### **BOLZANO: Tempo Libero 2012**

**13 gennaio 2012:** si invia il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 al Sindaco di Bolzano, al Corpo permanente Vigili del Fuoco di Bolzano, alla Direzione interregionale Vigili del Fuoco per il Veneto e il Trentino Alto Adige, Fiera Bolzano S.p.a., chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Tempo Libero 2012*.

**26 gennaio 2012:** si riceve risposta dalla Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco per il veneto e il Trentino Alto Adige, la quale comunica che le misure di sicurezza per manifestazioni fieristiche sono definite nell'atto autorizzativo rilasciato dalla Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo di cui al DPR 28 Maggio 2011 n. 311 Art. 141/bis e 142.

**27 gennaio 2012:** si riceve risposta dalla Direzione della società Fiera Bolzano s.p.a. la quale comunica che in occasione della manifestazione *Tempo Libero*, non si registra mai una preoccupante concentrazione di autocaravan né all'interno degli spazi adibiti alla mostra né all'esterno. Peraltro, si precisa che all'esterno la presenza di autocaravan è circoscritta a parcheggi ubicati in aree non abitative e praticamente prive di verde.

### **PADOVA: Vacanza weekend 2012**

**13 gennaio 2012:** si invia il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 al Sindaco di Padova, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Padova, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per il Veneto, alla società Padova Fiere S.p.a., chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Vacanza weekend 2012*.

**20 gennaio 2012:** si riceve la nota della Direzione interregionale Veneto e T.A.A. prot. n. 0000876 del 20 gennaio 2012 con la quale si comunica che stante l'attuale quadro normativo, le misure di sicurezza di dettaglio ai fini antincendio per manifestazioni fieristiche vengono definite nell'atto autorizzativo rilasciato dalla Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo di cui al DPR n. 311/2001 articoli 141 bis e 142.

**17 febbraio 2012:** si riceve la nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova prot. n. 0003545 del 17 febbraio 2012 con la quale si comunica che *"l'Ente Padovafiere è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità (...). per quanto concerne l'eventuale parcheggio dei camper in aree non di pertinenza dell'Ente Padovafiere, qualora pubbliche, la competenza esclusiva è del Comune ai sensi dell'Art. 7 comma 1 lettera h) D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (...)"*.

### **VICENZA: Fiera del tempo libero all'aria aperta**

**13 gennaio 2012:** si invia il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 al Sindaco di Vicenza, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per il Veneto, alla società Fiera di Vicenza S.p.a., chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Fiera del tempo libero all'aria aperta*.

### **PARMA: Salone del camper 2012**

**13 gennaio 2012:** si invia il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 al Sindaco di Parma, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Parma, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per l'Emilia Romagna, alla società Fiere di Parma S.p.a., chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Salone del camper 2012*.

**26 gennaio 2012:** si riceve risposta della società Fiere di Parma la quale garantisce la sicurezza delle loro manifestazioni ivi inclusa il Salone del Camper. Circa la prescrizione tecnica dei Vigili del Fuoco di Livorno si evidenzia che la stessa non riguarda le manifestazioni fieristiche.

**10 febbraio 2012:** si riceve la nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma prot. n. 1601 del 10 febbraio 2012 con la quale si comunica che tale Comando, su istanza dell'ente Fiere di Parma, espleta all'interno del quartiere fieristico il servizio di vigilanza antincendio così come previsto dal D.M. n. 261/1996. Si evidenzia che viene garantito il soccorso tecnico urgente anche per le aree adibite a parcheggio esterne al quartiere fieristico. Le aree adibite a parcheggio e le modalità di sosta dei veicoli non sono materia di competenza specifica del Comando, sebbene si precisi che ai fini della pubblica e privata incolumità le aree devono essere facilmente accessibili ai mezzi di soccorso garantendo altresì l'agevole evacuazione delle persone in caso di emergenza. Il Comando, rivolgendosi altresì al Commissario straordinario del Comune di Parma, alla società Fiere di Parma s.p.a., alla Prefettura-U.T.G. di Parma e alla direzione regionale dei Vigili del Fuoco per l'Emilia Romagna, prescrive che *"le aree di sosta dei camper dovranno essere inoltre definite mediante l'adozione di congrue distanze di sicurezza rispetto ai fabbricati, alle aree di sosta degli autoveicoli ordinari ed alle aree vegetative in genere"*.

## **RHO: Borsa internazionale del turismo 2012**

**13 gennaio 2012:** si invia il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 al Sindaco di Rho (MI), al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Milano, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Lombardia, alla società Fiera Milano S.p.A., chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Borsa internazionale del turismo 2012*.

## **SEGRATE: Italia Vacanze 2012**

**13 gennaio 2012:** si invia il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 al Sindaco di Segrate, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Milano, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Lombardia, alla società Comis, chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Italia Vacanze 2012*.

**25 gennaio 2012:** si riceve la nota della società Comis che, con riferimento alla mostra *Italia Vacanze* dedicata ai veicoli ricreazionali e organizzata presso il Parco esposizioni Novegro (Segrate), comunica che l'area espositiva è rispondente alle direttive di prevenzione e protezione incendi emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, dal Soccorso Pubblico e dalla Difesa civile.

**31 gennaio 2012:** si riceve la nota della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia prot. n. 000519 del 31 gennaio 2012 con la quale si evidenzia tra le altre che la prescrizione dei Vigili del Fuoco di Livorno si riferisce ad una specifica situazione e non è suscettibile di estensione con riguardo a circostanze diverse, le condizioni di sicurezza antincendio delle autorimesse, comprese quelle all'aperto su suoli provati, sono stabilite dal Decreto Ministeriale 01/02/1986, l'organizzatore della manifestazione "Borsa internazionale del Turismo 2012" di Rho e "Italia Vacanze 2012" di Novegro, in esito alla propria attività di valutazione dei rischi, potrà adottare eventuali ulteriori misure di sicurezza ritenute necessarie in funzione delle caratteristiche dell'area di sosta, del tipo e del numero di autoveicoli previsti.

## **SILVI MARINA: Salone di camper e attrezzature del tempo libero all'aria aperta**

**13 gennaio 2012:** si invia il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 al Sindaco di Silvi Marina (TE), al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Teramo, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per l'Abruzzo, alla società Fiere Service S.a.s., chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Salone di camper e attrezzature del tempo libero all'aria aperta*.

**30 gennaio 2012:** si riceve la nota della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell'Abruzzo prot. n. 841 del 30 gennaio 2012 con la quale si comunica che nel settore del soccorso e della prevenzione incendi le direzioni regionali dei Vigili del Fuoco svolgono esclusivamente compiti di coordinamento generale delle attività che vengono direttamente espletate in sede periferica dai comandi provinciali. La Direzione assicura per il problema di specie, il necessario contributo del locale Comando provinciale invitato ad adottare tutte le iniziative necessarie.

## **5 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

### **5.1 Revoca dell'ordinanza del Comune di Livorno n. 5/2011**

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, respinta l'istanza di revoca del provvedimento *anticamper* da parte del Comune di Livorno ha richiesto l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero vaglierà la determinazione dirigenziale n. 5/2011 intimandone al Sindaco la revoca qualora il provvedimento risulti illegittimo essendo peraltro venuti meno gli unici presupposti "tecnici" sui quali si basava.

Di seguito, l'intensa corrispondenza messa in atto con raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax.

**23 novembre 2011:** si invia istanza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, alla Prefettura di Livorno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, alla Direzione Centrale della Polizia di Stato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e Direzione Generale per la Motorizzazione, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile, insistendo nella richiesta degli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011.

**24 novembre 2011:** si invia istanza al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Livorno, alla Prefettura di Livorno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, alla Direzione Centrale della Polizia di Stato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile, chiedendo l'annullamento del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 visto che con rapporto del 30 gennaio 2011 il Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia municipale di Livorno certificava che le autocaravan in sosta in via Minghi "sono in sosta regolare marcianti ed in buono stato d'uso".

**31 ottobre 2011:** si invia istanza al Comune di Livorno, alla Prefettura di Livorno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, alla Direzione Centrale della Polizia di Stato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, per:

- 1) conoscere la motivazione tecnica per la quale è stato emesso un provvedimento che limita la circolazione delle autocaravan in una sola strada del territorio comunale nonostante la rilevanza generale del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno che ne costituisce il fondamento;
- 2) chiedere la sospensione ovvero la revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011 vista la carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione e il difetto di istruttoria del provvedimento dei Vigili del Fuoco.

**31 ottobre 2011:** si invia istanza alla Prefettura di Livorno, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, alla Direzione Centrale della Polizia di Stato, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, al Ministero dell'Interno alla Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile, al fine di:

- 1) acquisire gli atti con i quali i destinatari sono stati informati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno circa la pericolosità delle autocaravan;
- 2) acquisire gli atti dell'istruttoria condotta dal Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno;
- 3) confermare o smentire ufficialmente i contenuti di quest'ultimo documento, adottando i necessari e conseguenti provvedimenti ivi inclusi quelli di carattere disciplinare nei riguardi dei tecnici firmatari dell'atto Dott. Ing. Fabio Bernardi e Dott. Ing. Lamberto Calabria.

**3 gennaio 2012:** si invia istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revoca della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5 del 01 marzo 2011 e la rimozione della relativa segnaletica.

**26 aprile 2012:** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette la nota prot. n. 0002236 con la quale si chiede al Comune di Livorno di rendere aggiornamenti sul procedimento di revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011. Il Ministero evidenzia altresì che tale determinazione "non appare legittimamente motivata, in quanto si ritengono privi di fondamento logico-giuridico i contenuti della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno richiamata nel medesimo provvedimento, cosa peraltro successivamente rettificata dallo stesso Comando con nota prot. 19901 del 05.12.2011".